



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n.44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 04/33 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 232

del 16 maggio 2019

Prot. Gen. n. 45256

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con l'Ordinanza n.543 datata 08 novembre 2008, sono state istituite le discipline viarie di Z.T.L. ed A.P. in alcune vie del centro storico, incluse in un'area denominata "Settore 1", tra cui anche piazza Leandra e piazza Saffi, ai cui residenti viene rilasciata autorizzazione a sostare con i propri veicoli, all'interno della Caserma Stegher, negli spazi riservati al "Settore 1", mediante l'esposizione di un contrassegno rilasciato dal Comando di P.L.;
- **PRESO ATTO:**
 - dell'Ordinanza n.242 del 25 giugno 2015, con cui si autorizzano i residenti delle seguenti vie: corso Marconi, piazzetta Santa Maria, sottoportici del Consolato civico 1, piazza Calamatta, via XVI Settembre, via Colle dell'Olivo, via R. Cadorna, via D'Annunzio a sostare con i propri veicoli, all'interno della Caserma Stegher, negli spazi riservati al "Settore 1", mediante l'esposizione di un contrassegno rilasciato dal Comando di P.L.;
 - della nota n.43252 datata 13 maggio 2019, con cui il Sindaco ha richiesto di inserire, tra coloro che potranno essere autorizzati ad usufruire degli stalli di sosta dedicati al "Settore 1" all'interno della Caserma Stegher, anche i residenti di via Sangallo n.19;
- **RITIENE** che si debba intervenire attraverso l'emissione di una ordinanza che vada a disciplinare la sosta all'interno della Caserma Stegher, rilasciando dei permessi per la sosta ai residenti delle seguenti vie corso Marconi, piazzetta Santa Maria, sottoportici del Consolato civico1, piazza Calamatta, via XVI Settembre, via Colle dell'Olivo, via R. Cadorna, via D'Annunzio, via Sangallo n.19;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA

1. la **REVOCA** dell'Ordinanza n.242 del **25 giugno 2015**, il cui contenuto, modificato dagli eventi, viene riassunto nel presente atto;

2. Il rilascio a richiesta dei residenti delle vie sotto indicate, di un'autorizzazione **con validità biennale**, che consenta la sosta all'interno degli stalli riservati ai residenti del "Settore 1", siti presso il parcheggio della ex "Caserma Steghe". Potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per ogni nucleo familiare su cui potranno essere indicate un numero massimo di tre targhe dei veicoli in proprietà od uso dello stesso nucleo familiare:

- **CORSO MARCONI;**
- **PIAZZETTA SANTA MARIA;**
- **SOTTOPORTICI DEL CONSOLATO, civico 1;**
- **PIAZZA CALAMATTA;**
- **VIA XVI SETTEMBRE;**
- **VIA COLLE DELL'OLIVO;**
- **VIA RAFFAELE CADORNA;**
- **VIA D'ANNUNZIO;**
- **VIA SANGALLO, civico 19.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Sezione Autorizzazioni e Ordinanze C.d.S. del Comando di P.L. per gli adempimenti di competenza, inerenti il rilascio delle apposite Autorizzazioni alla sosta.
 - b. alla Soc. C.S.P. s.r.l.;
 - c. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia;
 - d. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
5. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI